

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE**

La richiesta di attribuzione o il mantenimento dell'assegno va inoltrata all'Ufficio Protocollo all'indirizzo [protocollo@sissa.it](mailto:protocollo@sissa.it).

Il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

### **ISTRUZIONI**

Indicare il periodo per il quale viene richiesto l'Assegno che, normalmente, decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

(N.B. Qualsiasi variazione intercorra nell'anno come nascite, separazioni, divorzi, deve essere tempestivamente comunicata).

### **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Fanno parte del nucleo familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare:

- a) Richiedente;
- b) Coniuge del/della richiedente (non separato legalmente o divorziato);
- c) Figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, non coniugati;

*Gli equiparati ai figli legittimi sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori regolarmente affidati dai competenti organi, nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.*

- d) Figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti, **SOLO SE** nel nucleo sono presenti almeno quattro figli di età inferiore ai 26 anni. In questo caso si prega di allegare la dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di studente o la qualifica di apprendista;
- e) Figli ed equiparati maggiorenni inabili al 100% non coniugati;

*Lo stato di inabilità dev'essere comprovato allegando:*

*per i maggiorenni, certificazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dell'inabilità al 100%;*

*per i minorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.*

*La documentazione allegata ha validità quinquennale, va rinnovata a scadenza e ogni qualvolta si verifichi una variazione.*

- f) Fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, non coniugati, se orfani di entrambi i genitori, che non abbiamo diritto alla pensione ai superstiti.

Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo familiare anche se non conviventi con il richiedente e/o non a carico fiscalmente del richiedente.

### **NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE**

- conviventi;
- coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge;
- figli ed equiparati coniugati;
- figli ed equiparati maggiorenni;
- fratelli, sorelle e nipoti maggiorenni; fratelli, sorelle e nipoti coniugati;
- ascendenti.

### **REDDITI DA CONSIDERARE AI FINI DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE**

L'anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l'anno solare precedente la data di inizio del periodo annuale della domanda.

I redditi da indicare sono al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

### **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all'estero, compreso arretrati a tassazione separata, assegno mantenimento del coniuge, etc.

### **REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

Gli emolumenti arretrati vanno considerati nel reddito familiare complessivo dell'anno di percezione, a prescindere dagli anni cui si riferiscono. Uniche esclusioni previste dal legislatore sono i trattamenti di fine rapporto e le prestazioni della cassa integrazione guadagni.

## **ALTRI REDDITI**

Negli altri redditi vanno indicati i redditi da fabbricati, da terreni e redditi da lavoro autonomo.

## **REDDITI ESENTI**

Devono essere indicati i redditi esenti da imposta soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se superiori a € 1.032,91 (interessi bancari e postali, rendite da titoli, pensioni, assegno e indennità, pensioni sociali, assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione o divorzio, esclusa la parte di assegni destinata al mantenimento dei figli, ecc).

## **REDDITI DA NON DICHIARARE**

- Trattamenti di fine rapporto;
- Rendite vitalizie erogate dall'INAIL, pensioni di guerra, pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori inabili non deambulanti, ai pensionati per inabilità;
- Assegni periodici per il mantenimento dei figli;
- Assegni per il nucleo familiare.

È possibile fare richiesta di assegno per periodi arretrati (fino ai 5 anni antecedenti) purché sussistano per tali periodi le condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo.

## **VERIFICHE E CONTROLLI**

Come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'amministrazione universitaria è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 dello stesso decreto. Al fine di ottemperare a tale previsione normativa l'amministrazione estrarrà annualmente un campione pari al 10% degli aventi diritto su cui effettuerà le verifiche relative.

Recapiti utili

Ufficio Emolumenti  
Tel. 040 3787213/336